Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026
A.C. 3120

Dossier n° 205 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
11 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3120
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	13
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3120, collegato alla manovra di finanza pubblica e composto da **13 articoli**, reca **disposizioni per il mercato e la concorrenza**.

Preliminarmente, si ricorda che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori – è disciplinata dall'**articolo 47 della legge n. 99 del 2009**. Il disegno di legge, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 47, è **presentato ogni anno dal Governo**, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla medesima Autorità ai medesimi fini.

Tale disegno di legge deve recare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 47, in distinte sezioni:

- norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'AGCM e alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità medesima e delle altre autorità amministrative indipendenti;
- una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;
- disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;
- norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

Il comma 4 del citato articolo 47 impone, infine, al Governo di allegare al disegno di legge una relazione di accompagnamento che evidenzi:

- lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi europei in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati;
- lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con indicazione degli effetti prodotti per cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'AGCM resi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990, con indicazione degli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Ciò premesso, l'**articolo 1** reca varie modifiche alla disciplina del **sistema di distribuzione dei carburanti**, prevedendo che il **rilascio dell'autorizzazione** all'installazione e all'esercizio dei relativi impianti di distribuzione sia subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica, all'assenza delle cause di esclusione previste dal codice dei contratti pubblici, alla regolarità contributiva e all'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore, nonché alle verifiche in materia di documentazione antimafia. Prevede che l'autorizzazione sia rilasciata in **forma espressa** entro novanta giorni, sopprimendo il vigente meccanismo di silenzio-assenso, e condiziona il **trasferimento a terzi**

dell'impianto al trasferimento delle attrezzature e a una nuova autorizzazione comunale. Fa salve le autorizzazioni già rilasciate, che decadono ove in sede di controllo sia rilevato il difetto di alcuno dei nuovi presupposti.

L'**articolo 2** inserisce, all'interno della disciplina dettata in materia di distribuzione dei carburanti, due nuove previsioni. La prima stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2028**, non possano essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di **almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili**. La seconda disciplina la **decadenza dal titolo autorizzativo** e ne individua le conseguenze, tra cui l'obbligo di smantellamento delle attrezzature, l'accertamento dell'eventuale **inquinamento** ai fini della bonifica del sottosuolo e la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali.

L'**articolo 3** tipizza un nuovo **contratto di affidamento a terzi dei servizi di rifornimento**, con durata minima **non inferiore a quattro anni**, termini di preavviso e penali per il recesso anticipato dell'affidante, e ne rimette il completamento a clausole generali definite in sede negoziale tra i titolari e le associazioni dei gestori. Decorsi centoventi giorni senza accordo, la definizione delle condizioni è rimessa all'equo apprezzamento di un **terzo arbitratore**. L'utilizzo di tipologie contrattuali diverse da quelle tipizzate è sanzionato in via amministrativa e qualificato come abuso di dipendenza economica.

L'**articolo 4** interviene invece sul rapporto tra titolare e gestore dell'impianto, riducendo **da sei a quattro anni la durata minima dei contratti di comodato delle attrezzature finalizzate alla distribuzione di carburanti**, introducendone il rinnovo automatico per un periodo di uguale durata salvo disdetta. Interviene inoltre sulla **contrattazione economica di secondo livello**, prevedendo che, in mancanza di accordo entro centoventi giorni, si applichi il meccanismo del terzo arbitratore; consente ai titolari di reti fino a cento impianti di applicare accordi già depositati; introduce un presidio sanzionatorio e un obbligo di deposito degli accordi economici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 5** riconosce ai titolari di impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio – nonché di GPL e metano qualora situati nei centri abitati – che convertano i propri impianti entro il 31 dicembre 2028 in **stazioni di ricarica elettrica veloce** di potenza pari o superiore a 90 kW per singola infrastruttura, ovvero in impianti di distribuzione di biocarburanti, un contributo nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a 60.000 euro (commi 1-3). Al gestore il cui rapporto non prosegua nell'impianto convertito è riconosciuto un indennizzo non superiore a 20.000 euro (comma 6). Le misure sono finanziate mediante l'istituzione del Fondo per la trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti verso la mobilità verde (comma 9) con dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, affidato in gestione ad Acquirente Unico S.p.A. Completano la disciplina le condizioni di cumulabilità con altri incentivi (comma 5), gli adempimenti conseguenti alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti (commi 7 e 8), il rinvio a uno o più decreti attuativi (comma 10), la subordinazione del contributo agli obblighi informativi relativi alla Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica (comma 11), l'esclusione degli impianti incompatibili (comma 12) e il regime degli aiuti di Stato applicabile nelle more dell'approvazione della Commissione europea (comma 13).

L'**articolo 6** contiene una **semplificazione procedurale temporanea**, fino al 31 dicembre 2028, per l'installazione di **infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici**, a seguito di trasformazione di **impianti di distribuzione dei carburanti**, estendendo l'efficacia di una norma originariamente pensata soltanto per i progetti PNRR.

L'**articolo 7** introduce a carico dei titolari di impianti stradali e autostradali aperti al pubblico l'**obbligo di informare i consumatori** circa la **disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza**, mediante idonea evidenziazione del prodotto, nonché circa l'eventuale offerta di altri **carburanti alternativi di ultima generazione**, quali l'idrogeno da fonte rinnovabile e carburanti sintetici. Prevede inoltre l'integrazione delle banche dati dell'Osservatorio prezzi carburanti, dell'anagrafe degli impianti e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e reca la clausola di invarianza finanziaria. Queste previsioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** proroga **dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2028** il termine entro cui gli impianti di distribuzione di carburanti che cessano definitivamente l'attività sono soggetti alle **procedure semplificate di dismissione** previste dalla legge. Restano esclusi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

L'**articolo 9** reca le **disposizioni finanziarie** relative alla copertura degli oneri derivanti dal **sistema di incentivi e indennizzi** istituito dal disegno di legge in esame per favorire la trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità verde.

L'**articolo 10** modifica la **disciplina delle emittenti televisive comunitarie**, al fine di subordinare l'**accesso delle emittenti televisive comunitarie** alla graduatoria per l'erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione a nuovi requisiti:

- almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica, con anzianità di occupazione crescente dal 2027 al 2029 e regolarità contributiva;
- diffusione del marchio da almeno un anno;
- un massimo di tre marchi o palinsesti per emittente; una sola area tecnica per ciascun marchio;
- almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva.

Quest'ultimo requisito è esteso anche ai titolari di autorizzazione per marchi o palinsesti con numerazione automatica (LCN). Restano invariati i criteri di riparto della quota riservata alle emittenti comunitarie.

L'**articolo 11** contiene una **delega al Governo** per adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la **riforma della disciplina dell'assicurazione RC auto**. al fine di meglio correlare il premio a carico dell'assicurato al rischio effettivamente assunto dall'impresa, rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto, rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all'evasione dell'obbligo assicurativo. Sono previsti specifici criteri direttivi. L'adozione dei decreti legislativi è subordinata al parere del Consiglio di Stato e al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'**articolo 12** introduce una modalità alternativa di **accesso alla professione di agente di affari in mediazione**, fondata sul possesso di un titolo universitario e sul superamento di un esame di idoneità, e istituisce un **obbligo di aggiornamento professionale continuo** mediante il conseguimento di crediti formativi certificati. Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta la **sospensione dall'abilitazione** e, in caso di reiterazione, la **cancellazione dell'iscrizione camerale**. Con decreto ministeriale saranno definiti i titoli universitari ammessi, le modalità dell'esame e l'organizzazione dei corsi di formazione professionale. I relativi crediti formativi saranno riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 13**, infine, estende agli iscritti all'albo dei **consulenti del lavoro** la legittimazione, già riconosciuta agli iscritti in specifiche sezioni dell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, a curare gli **adempimenti telematici presso il registro delle imprese**: si tratta, in particolare, del deposito del bilancio di esercizio e degli altri documenti che lo corredano, dell'iscrizione dell'elenco dei soci e dell'iscrizione degli atti societari per la cui redazione la legge non richiede l'intervento del notaio.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, composto da 13 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; il provvedimento è trasmesso al parere del Comitato per la legislazione in ragione dell'articolo 11, recante una delega legislativa al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli. Il provvedimento è il primo, dal 2022, i cui contenuti non siano predeterminati da specifici obblighi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in tal senso, va rammentato che, oltre all'obbligo di cadenza annuale, stabilito in via generale dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la legge per il mercato e la concorrenza, il Piano strutturale di bilancio di medio termine, riferito al periodo 2025-2029, prevede il rinnovo fino al 2029 dell'impegno nell'adozione di una legge annuale che permetta un intervento periodico utile a una maggiore contendibilità dei mercati, anche tenuto conto delle valutazioni di *policy* delle Autorità di regolazione.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2, comma 1, al capoverso articolo 1-*bis*, come anticipato, prevede che dal 1° gennaio 2028 non potranno essere rilasciati titoli abilitativi per impianti che non prevedano la distribuzione di un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili. Si segnala, al riguardo, che l'analisi tecnico-normativa del provvedimento, afferma che non risultano effetti abrogativi impliciti non tradotti nelle norme abrogative espresse, né menziona, fra le disposizioni incise dalla novella, l'articolo 83-*bis* del decreto legge n.112 del 2008, convertito con legge n.133 del 2008, il quale pure, al fine di garantire "il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela delle concorrenza", vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti " se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici e oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo". *Si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, assicurando il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008*.

Il suddetto articolo 2, comma 1, al capoverso articolo 1-*ter*, stabilisce che la decadenza comporta in tutti i casi, a carico dei titolari, "l'obbligo di smantellamento delle attrezzature, di accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo e di riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti". Si osserva, in proposito, che, a differenza della disposizione in esame, la quale fa esclusivo riferimento all'accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, la disciplina generale della bonifica dei siti contaminati, secondo la definizione recata dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (cd. Codice dell'ambiente) definisce il termine "bonifica" come "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee". *Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, assicurando un efficace coordinamento con la disciplina generale delle bonifiche prevista dall'articolo 240 del Codice dell'ambiente*.

L'articolo 10, comma 1, interviene, sostituendolo, sull'articolo 7 del regolamento di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, il cui rango secondario è mutato a seguito della novazione di fonte operata con l'articolo 4-*bis* del decreto legge 15 luglio 2018, n. 91, che lo dichiarava, con formula peraltro anodina, "da intendersi qui integralmente riportato", determinandone la legificazione, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 44 del 2025 (vedasi l'osservazione, in merito a questo specifico profilo, formulata nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 5 settembre 2018).

L'articolo 11, comma 3, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine, fissato nel periodo precedente, in quaranta giorni, per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa". Si ricorda, in proposito, che, in precedenti analoghe circostanze (v. da ultimo il parere reso nella seduta del 4 novembre 2026 sul disegno di legge A.C. 3068), il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 2, nel recare una disciplina di natura transitoria, oltre a stabilire che le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangano valide, precisa che laddove in sede di controllo sia rilevato il difetto di alcuno dei requisiti previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998, introdotto dal provvedimento in esame, "l'autorizzazione decade". A tale proposito, sotto il profilo del coordinamento con le altre disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 32 del 1998, si rileva che l'articolo 1-*ter*, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, nel caso vengano meno i requisiti necessari per l'apertura di nuovi impianti, secondo la disciplina da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2028, prevede che la decadenza sia disposta "con provvedimento motivato dell'autorità competente"; *si valuti, al riguardo, l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, individuando, analogamente al predetto articolo 1-ter, le modalità procedurali attraverso cui la decadenza opera*.

L'articolo 2, al comma 1, introduce un nuovo articolo 1-*bis* al citato decreto legislativo n. 32 del 1998, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, non potranno rilasciarsi autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili. *Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, precisando il regime delle istanze presentate anteriormente al 1° gennaio 2028 e non ancora definite a tale data.*

L'articolo 3, comma 1, al capoverso 14-*quinquies*, secondo periodo, prevede che uno dei componenti dell'organo arbitratore, al cui equo apprezzamento è rimessa la definizione delle condizioni normative integrative relative ai contratti per l'affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, sia designato "d'intesa" dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendosi, inoltre, al terzo periodo, che i Ministeri di cui al periodo precedente provvedano "d'intesa" in mancanza di designazione del collegio da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione o delle associazioni dei gestori. Si ricorda, in proposito, che il paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo*.

L'articolo 3, al comma 3, prevede che il procedimento sanzionatorio, a carico dei titolari di impianti, che utilizzino tipologie contrattuali diverse dall'affidamento semplificato e dai contratti previsti dal comma 12 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, sia attivato "su documentata segnalazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori". Il successivo articolo 4, comma 3, al capoverso 3-*quater*, a sua volta, precisa che il procedimento sanzionatorio a carico dei titolari di impianti che instaurino o mantengano rapporti contrattuali, in assenza o violazione degli accordi stipulati fra le associazioni di categoria dei gestori di impianti e i titolari di autorizzazione, sia attivato non solo su segnalazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ma anche del singolo gestore. *Si valuti l'opportunità di approfondire le disposizioni in esame, assicurando un maggior coordinamento per quanto riguarda i soggetti segnalanti, nonché precisando se la segnalazione sia da intendersi come condizione di procedibilità, che in quanto tale precluderebbe l'iniziativa d'ufficio, o come mera denuncia/esposto, sia pure a titolarità qualificata e a carattere necessario*.

L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), riguardo alla disciplina dell'affidamento a terzi (gestori) della gestione di impianti mediante contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso delle attrezzature, stabilisce che i contratti si rinnovino automaticamente, salva comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore "nei primi sei mesi dell'ultimo anno contrattuale". *Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, assicurando un efficace coordinamento con quanto precisato in sede di relazione illustrativa, la quale descrive invece la disdetta come "comunicazione del mancato rinnovo con preavviso di sei mesi"*.

L'articolo 7, comma 1, introduce l'obbligo per i titolari di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburanti, aperti al pubblico (benzina, gasolio, GPL e gas naturale per uso autotrazione), di informare i consumatori circa la disponibilità, nel punto vendita, di biocarburanti in purezza. Si segnala che la relazione illustrativa precisa che l'informativa ha, in particolare, ad oggetto il prodotto biologico distribuito, individuandolo nell'HVO (*hydrotreated vegetable oil*), nel biodiesel 100%, nel bioGPL e nel biometano, oltre che negli altri carburanti alternativi di ultima generazione quali l'idrogeno e gli *e-fuels*, "o altri nel momento della loro commercializzazione nel punto vendita". *Si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione in esame, al fine di includere una definizione della nozione di "biocarburanti in purezza", che ne precisi le tipologie in essa rientranti*.

L'articolo 11, comma 1, lettera *d*), prevede, quale principio e criteri direttivo di delega la revisione l'adeguamento delle sanzioni amministrative, al fine di prevenire l'evasione dell'obbligo assicurativo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Da un lato, tale principio di delega sembra piuttosto indicare un oggetto di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; dall'altro, tenuto conto dell'ampiezza del criterio in esame, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che "anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati". *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo*.

NC0205	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.